



RATIFICA ED ESECUZIONE DELLE SEGUENTI CONVENZIONI: A) CONVENZIONE SULLA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORI, N. 155, FATTA A GINEVRA IL 22 GIUGNO 1981, E RELATIVO PROTOCOLLO, FATTO A GINEVRA IL 20 GIUGNO 2002; B) CONVENZIONE SUL QUADRO PROMOZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO, N. 187, FATTA A GINEVRA IL 15 GIUGNO 2006

## Art. 16

1. I datori di lavoro dovranno avere l'obbligo di assicurare che, per quanto ragionevole e praticamente realizzabile, i luoghi di lavoro, i macchinari, i materiali e i procedimenti lavorativi sotto il loro controllo non presentino rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. 2. I datori di lavoro dovranno avere l'obbligo di assicurare che, per quanto ragionevole e praticamente realizzabile, le sostanze e agenti chimici, fisici e biologici sotto il loro controllo non presentino rischi per la salute qualora venga garantita una protezione adeguata. 3. I datori di lavoro avranno l'obbligo di fornire, in caso di bisogno, indumenti e attrezzature di protezione appropriati per prevenire i rischi di infortuni o gli effetti dannosi per la salute, per quanto ragionevole e praticamente realizzabile.

Versione in vigore dal 3 luglio 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

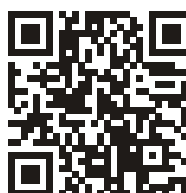
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atto          | Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006 |
| Estremi       | Legge 8 giugno 2023, n. 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Fonte del testo: Normattiva

[www.normattiva.it](http://www.normattiva.it), servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-84-2023/art-16>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it

Ginevra il 15 giugno 2006 · Art. 16

